

## CONSIDERAZIONI SU QUALCHE COSTITUZIONE DI FEDERICO II

Non è mia intenzione risollevar la polemica circa quel problema molto scottante che nasce dalla lettura della cost. « Puritatem » (Lib. Aug. I, 63): trent'anni fa venne dibattuta tra gli indimenticabili amici Gennaro Maria Monti e Francesco Calasso<sup>1</sup>, e non mi sento proprio il coraggio di affrontare l'argomento dell'esistenza o meno di uno o due « diritti comuni » nel Regno di Federico II, tanto più che mi intimidisce la presenza di Cassandro!

È pacifico che il periodo « *et quod secundum constitutiones nostras et in defectu earum secundum consuetudinem approbatas ac demum secundum iura communia, longobardorum videlicet et romanorum, prout qualitas litigantium exiget, iudicabunt* » è stata interpolata, probabilmente in occasione della « repetita praelectio » del 1244<sup>2</sup>, ma lo scandalo nasce e dalla interpolazione in sé e per sé e da quei due « iura communia », che Calasso qualificò senz'altro come *assurdi*. Cosa che anche a me parrebbe vera, secondo le idee che noi ci siamo fatti del « ius commune », come diritto o sistema giuridico universale, ma che forse è meno scandalosa se a questo aggettivo di « commune », non diamo un significato tecnico, proprio come siamo soliti dare noi. E siamo sicuri che fossero queste le idee nei nostri proavi?

Lasciamo in pace i commentatori, che sono di un paio di generazioni posteriori alla seconda edizione delle Constitutiones,

---

<sup>1</sup> G. M. MONTI, *Il diritto comune nella concezione sveva e angioina*, in « Studi in onore di E. Besta », Milano 1938, II, pp. 267-300; F. CALASSO, *La const. « Puritatem » del « Liber Augustalis » e il diritto comune nel « Regnum Siciliae »*, in « Studi in onore di C. Calisse », Milano 1940, I, pp. 501-63 (ried. in *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, pp. 235-302).

<sup>2</sup> MONTI, pp. 272-3; CALASSO, pp. 551-52 (*Introd.*, pp. 289-91).

vorrei mettermi nei panni di un uomo che — con i debiti scongiuri — muore il 13 dicembre del 1250, nello stesso giorno del suo Re e Imperatore, ma che non è nella cerchia di corte o copre alti uffici: un giudicello cittadino, un « advocatellus » non tanto simpatico ad Andrea da Barletta: insomma, un omarino di media cultura.

Cosa avrebbe letto nelle Constitutiones Augustales?

Ci sono molti ricordi, ma estremamente generici, delle « veteres leges », tutti diligentemente raccolti dal Monti<sup>3</sup>, e non vi è dubbio che nella grandissima maggioranza si debbano riportare al diritto romano giustiniano; però, per arrivare ad individuare i riferimenti occorre rifarsi alla glossa di Guglielmo e in parte a quella di Andrea da Isernia, in modo da dare un contenuto concreto al riferimento generico. *Lex*, dunque, può significare diritto romano. Però, come appunto rilevava Monti, ci sono anche casi — e più numerosi di quanto non abbia rilevato questo studioso — in cui *Lex* non si riferisce affatto al diritto romano: certamente la II, 18 (De dilationibus et exceptionibus in iudicio praecedendis et abbreviandis): *Dilationes in iudiciis*, ove l'affermazione « iuris est » in materia di wadia giudiziaria non può che riportarci al diritto langobardo; mentre per gli altri due casi indicati da Monti: I, 70 (De sacramento praestando a Baiulis): *Baiuli locorum* e III, 93 (Qui hominem occisum spoliaverit): *Si quis aliquem occisum*<sup>4</sup> il riferimento alle « veteres leges » può esser valido tanto per il diritto romano quanto per il langobardo. In sostanza, le espressioni usate per richiamare, in forma così generica, le legislazioni vigenti da tempo, sono perfettamente identiche, e quindi equivalenti, ma senza una significazione tecnica<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> MONTI, pp. 276-78: per curiosità, le espressioni usate nei passi ricordati son: *veters leges* 10 volte; *antiquae leges*, 2; *priscae leges*, 2; *antiquae sanctiones*, 1; *antiquum ius*, 3; *vetera iura*, 2; *ant. iur. regulae*, 1; *iuris antiquitas*, 1; *divorum augustorum statuta*, 2; *antiqui legumlatores*, 1; *secundum ius*, 1; *iuris est*, 1. Dal che è facile concludere che tali espressioni non rivestono un carattere tecnico, ma piuttosto letterario, come riferimento ad uno stato di fatto neppur precisabile, intendendosi parlare di un complesso di norme o di norme specifiche che si confermano o si modificano, a seconda delle novità che si vogliono apportare o meno. E il discorso vale anche per il diritto langobardo o franco.

<sup>4</sup> MONTI, p. 279.

<sup>5</sup> A norme franche o langobarde si riferiscono implicitamente, ma senza un particolare richiamo, le cost. I, 60 (De iuramentis non remittendis a

Dunque, se col termine « lex » si indicano tanto il complesso del Corpus Iuris quanto la Lombarda, e se il ricorso a termini ed istituti di diritto germanico non sono affatto infrequenti, possiamo accettare senza difficoltà l'idea dell'esistenza di pluralità di diritti nel Regnum, contrassegnata da una notevole incertezza nella terminologia. E del resto, non è forse un aspetto tipico del parlare giuridico medioevale quello di usare una stessa parola con molteplici significati? Non ultima causa di tutte le incertezze interpretative di noi, che dobbiamo cercare di cogliere di volta in volta il contenuto di termini plurivalenti.

Il nostro lettore contemporaneo di Federico II, dunque, si trovava di fronte a questo termine di « lex » al quale poteva dare un significato approssimativo che andava dalla conoscenza di un vero e proprio complesso di norme scritte alla vaga nozione della loro esistenza, mentre si poteva sapere che la consuetudine si svolgeva indipendentemente da una base legislativa o rappresentava una fase di regressione di un diritto scritto in via di abbandono, come Calasso ha riscontrato a Conversano e a Bari<sup>6</sup>.

Però c'è anche un altro aspetto di plurivalenza dello stesso termine: ahimè: *ius commune*!

Di sicuri, ci sono due casi: quello della cost. Puritatem (I, 63), genuino almeno dopo il 1237-44 e di I, 95 (Ut nullus officialis cogat aliquem ad ostendendum titulum suae possessionis, et quod nullus occupet) (nov. cons.) *Iudices ubique*: « (...) *Iudices secundum formam constitutionum nostrarum et iura communia et consuetudines approbatas quae constitutionibus non resistunt, de purissima conscientia causas audiant* ». È logico chiederci, come ha fatto Monti, il perché di quel plurale<sup>7</sup>, ma è anche logico rispondere, come fece Calasso, che parlare di più diritti comuni è un assurdo. E se, invece, non fosse una locuzione tecnica? Se volesse dire semplicemente « diritti di largo uso, generali », tenendo conto

---

Baiulis): *Crebra nostrarum* (di Guglielmo) che, ricordando i sacramentali, si riferisce al diritto langobardo; I, 65 (De cognitione causae coram Baiulis Curiae Regis): *Locorum Baiuli*, che alla fine ricorda, fra le pene per furto, la « *ablatio membrorum* » (che la glossa riferisce puntualmente alla Lombarda); la III, 19 (De fideiussione dominorum a vassallis), che certamente si riferisce al diritto franco, come si ricava dall'espressione « *dominus potest de eo, quod tenet ab ipso, per exguardium dissassire* ».

<sup>6</sup> CALASSO, pp. 28-34 (*Introd.*, pp. 258-68).

<sup>7</sup> MONTI, pp. 283-85.

che nel Regnum esistono ancora, praticati, tre diritti — il romano, il langobardo, il franco, — e che pertanto queste norme che riguardano le forme del giudizio debbono essere applicate secondo quelle regole che si traggono dalle Costituzioni regie, dai singoli complessi normativi romani, langobardi e franchi (ad es. la wadia giudiziaria più su ricordata) e le consuetudini non contrarie alle Costituzioni — badiamo, solo a queste, non ai diritti generali —, magari anche di formazione spontanea locale, ma anche etnica, se penso ai residui musulmani? <sup>8</sup>.

A me pare che qualche aggancio lo si possa trovare nelle altre due cost.: I, 47 (De servando honorem Comitibus Baronibus et militibus), *Ut universis et singulis* e I, 73 (De ordinandis iudicibus): *Cum circa iustitiae tramite*, dove si torna a parlare della gerarchia delle fonti (con qualche spostamento che ai nostri fini non interessa) con queste sequenze: « *constitutiones sacras nostras, aut in defectu ipsarum, secundam consuetudines Regni approbatas, et demum secundum iura* » nella prima <sup>9</sup>, mentre nella seconda gli *iura* son collocati intermedi fra costituzioni e consuetudini approvate. A me par supponibile che questi diritti supplettori, che intermediano fra costituzioni e consuetudini e non possono confondersi con esse, si debbano riferire a sistemi normativi vigenti nel Regno su piede di parità, sistemi più o meno coerenti di norme di differente ed autonoma procedura, e che interessano la generalità delle persone, riflettendosi, anche, sul procedimento giudiziario. Quindi questi « *iura* » hanno un evidente rapporto di similarità con gli « *iura communia* » della « *Puritatem* » e della « *Iudices* », e non significano affatto la coesistenza di più « *diritti comuni* » nel senso tecnico che usiamo dare a questa espressione, ma solo quello di « *diritti di uso generale* » fra la maggioranza della popolazione, di fronte — e questo è documentabile — a un diritto particolare, cioè di una ristretta minoranza, che è quello franco.

---

<sup>8</sup> È, in sostanza, la conclusione a cui arrivava MONTI, pp. 279-83, distinguendo, appunto, i casi in cui l'espressione « *ius commune* » equivale a diritto romano (cioè nell'accettazione corrente), da quelli in cui, data l'opposizione di « *iura communia* » a uno « *ius particolare* » (il franco), si vuol dare un valore di « *diritti generalmente usati* », magari ad ambito territoriale, come poteva essere il caso dell'Apulia.

<sup>9</sup> Nello schema di giuramento degli ufficiali, verso la fine della cost., si parla solo delle costituzioni regie e dei *iura*, tralasciando le consuetudini approvate.

Il che svuota di contenuto quel riferimento al diritto comune che si trova in II, 32 (De pugnibus sublati): *Prosequentes benivolam*, che è tutta decisamente antifranca. Qui Monti aveva spinto un po' troppo le sue conclusioni, equiparando il ricordato ius comune al diritto langobardo, e giustamente Calasso lo rimproverò<sup>10</sup>, mettendo in rapporto il brano riprodotto da Monti col contesto precedente, che riguarda i « signa dignitatis » dei « milites ». Allora ecco che la frase « *Consuetudinem autem, quae in quibusdam regni partibus obtinebat, per quam hi, qui Franci non sunt, sed iuri communi censeantur etc.* » viene a significare che di fronte a un diritto singolare, che è quello dei Franchi — e solo di loro — vi è un diritto che comprende Romani e Langobardi, purché non militi. Ma non è quel diritto comune che noi siamo soliti considerare: si tratta, insomma, della differenza fra persone che godono di un privilegio o no. E questo l'aveva detto anche Calasso. Ma, proseguiva Monti nella stessa pagina, « vi è un'altra accezione dell'appellativo *comune*... che ha molta importanza: comune, cioè, nel significato letterale di « osservato da tutti », di « generale », e vien fuori dalla notissima cost. *Monomachiam* (II, 33: In quibus casibus pugna locum habeat), là dove, dopo aver solennemente proibito il duello giudiziario fra i Baroni, come procedura normale, perché « *naturae non consonat, a iure communi deviat, aequitatis rationibus non consentit* », lo ammette soltanto in via eccezionale, in mancanza delle normali prove, per l'omicidio « *tunc demum ad pugnae iudicium, indiciis praecedentibus, descendatur, quae omnia per officium iudicis provide cognoscentis volumus applicari* », ma anche qui con una procedura particolare, nel senso che il duello è, per così dire, la prova della disperazione, successiva ad ogni tentativo razionale, mentre non sarà mai ammessa all'inizio del procedimento: « *Quod ius inter omnes tam Francos quam Langobardos, et in causis omnibus volumus esse commune* ». Ma questo non è affatto un diritto generale, prima di tutto perché si applica solo ai feudali in capite (i Baroni: infatti poi si parla dei militi e dei nobili), e poi perché riguarda un particolare processuale, cioè la non ammissibilità del duello in inizio di procedimento. Potremmo, semmai, pensare a una estensione di una pratica franca a feudali di legge langobarda.

---

<sup>10</sup> MONTI, p. 282; CALASSO, pp. 506-7 (*Introd.*, pp. 240-42).

Insomma, io ho l'impressione — e posso benissimo sbagliare — che nella corte federiciana, sebbene ci fosse una certa corrente romanistica efficiente — e certamente Pier delle Vigne e Roffredo di Epifanio ne erano i più validi esponenti — non ci fosse ancora chiaro il concetto di « diritto comune » come fu sviluppato nella seconda metà del XIII e specialmente nel XIV sec. Di qui proprio quelle difficoltà esegetiche in cui incappiamo tutti, forse perché vogliamo far pensare quei valentuomini con la nostra testa di oggi.

Che il travaglio spirituale fosse profondo lo ha ben messo in luce Calasso, nelle pagine dedicate alle contraddizioni di Andrea da Isernia<sup>11</sup>, ma proprio questa constatazione deve farci cauti nel ricorrere alle esperienze dei commentatori posteriori, che scrivono a più di mezzo secolo dalla formulazione delle costituzioni federiciane, quando l'evoluzione dottrinale era già a buon punto.

Pur scartando l'idea di Monti che nel Regnum esistessero due diritti comuni, non credo, come si è visto, di poter accedere a quella di Calasso di una contrapposizione fra diritto comune (romano) e diritti speciali o particolari (franco e langobardo). Non mi pare, infatti, che si sia superato completamente lo stadio della personalità dei diritti, anche se il movimento di riduzione spaziale dei diritti germanici sia ben avviato.

Un primo obiettivo è senza dubbio il progressivo abbandono del diritto franco-normanno. La riforma del processo, su indubbe basi romanistiche — e del resto possiamo dire che la rinascita romanistica già dall'XI secolo prenda l'abbrivio dal processo — punta proprio il suo interesse all'eliminazione delle forme più ortodosse del diritto franco. Leggiamo la cost. II, 17 (De iure Francorum in iudicis sublato):

*« Speciale quoddam Francorum ius, imò, ut proprius loquamur, iniuriam quam in iudiciis tam civilibus quam criminalibus hactenus obtinebat, de medio tollere cupientes, praesentis nostrae sanctionis programme cunctis regni nostri fidelibus volumus esse notum quod nos, qui singulorum iura iustitiae libra pensamus, in iudiciis aliquam discretionem haberi non volumus personarum, sed aequalitatem, sive sit Francus, sive Romanus, aut Longobardus qui agat seu qui convenitur, iustitiam sibi volumus ministrari. Cavilla-*

---

<sup>11</sup> CALASSO, pp. 62-64 (Introd., pp. 297-8).

*tiones et captiones antiquas iure Francorum nascentias et momenta temporis quae inter Francos litigantes in iudiciis hactenus servabantur, nec non quasdam alias subtiles observationes tam in civilibus quam criminalibus causis submovemus. Poenam etiam per quam Francus ante litem contestatam contumax bonis mobilibus omnibus privabatur, in poenam tertiae partis mobilium nostra constitutione contenta volumus esse transfusam. Illud nihilominus (quod acerbius reputamus) praesenti lege corrigimus, videlicet quod Francus lite cum eo in pecuniariis litibus vel in causis criminalibus, contestata contumax bonam vel malam causam habeat, ipsam amittat. Hoc enim et ab omni iustitiae tramite discrepat, et omnis haec ratio aequitatis abhorret, ut propter alicuius absentiam, quae Dei debet replere praesentia, firma iustitia vel etiam in sui perpetuitate deficiat vel inconstantia varietur. Praedicto igitur tempore Francus contumax, non, ut olim, causam amittat, sed iuxta nuper editam nostri numinis sanctionem, vel possessionem et venditionem bonorum aut perpetuae possessionis iacturam vel decisionem principalis causae, remedio appellationis excluso, secundum ius et iustitiam patiatur ».*

A questa avviciniamo subito la cost. II, 32 (De pugnis sublati): *Prosequentes benivolum*. Le prove per eccellenza sono quelle romane, per testi o documenti: il duello giudiziario, come si è già visto, non è una prova, anzi è una stortura antinaturale e anti-giuridica e allora « *ingerente se casus praesentis materiae, circa Francos, qui personarum suarum plurimumque rerum suarum omnium aut maioris partis earum fortunam in monomachia, quod duellum vulgariter dicitur, reponebant, quid de eis celsitudo nostra providerit, praesenti manifestissime declarantes, praedictum igitur probationis modum, per pugnam videlicet, quod iure Francorum viventes hactenus utebantur (...) volumus esse sublatum. Sed si Francus aliquis a Franco vel etiam Longobardo super aliqua quaestione civili vel etiam criminali extiterit impetitus (...)* » proceda con le solite prove. Segue poi la parte già riportata relativa alla contrapposizione tra Franchi e coloro che vivono a diritto comune. E ancora un atteggiamento di sfavore lo si ritrova nella cost. I, 25 (De violentiis circa possessionem admissis): *Violentiae subiectorum*, in cui, mentre nella prima parte si arriva ad un contemperamento fra diritto langobardo e diritto comune (*Viol. sub. nostr., quaeurbationem desideratae pacis inducunt inter utrumque, scilicet ius Langobardorum et commune, viam mediam eligentes etc.*), netto è il

repudio del diritto franco: « *Et illud etiam moleste ferentes, ubi pro violentia aliqua in possessione commissa, proprietatem suae rei in totum aliquis, vel aestimationem (si non esset propria) privaretur iure Francorum, et quae certas poenas in violentiis statuebat, in hac parte sopita etc.* », e nella cost. III, 37 (De praescriptionibus): *Duram et diram*.

Qui, a Dio piacendo, è chiarissimo il riferimento al diritto comune, proprio come lo intendiamo noi: la prava consuetudine che « *in aliquibus Regni nostri partibus obtinebat* » è abolita: « *Sancimus, igitur, praescriptionem anni, mentis, diei et horae, quam aliquis de dominio suae rei cedebat, et Francus de dissasina queri non poterat, penitus amoveri, sed generales praescriptiones communis iuris locum habere* ». Una sola eccezione, ma per noi importantissima, è ammessa: « *Quadragesima etiam praescriptione inter fratres lege Langobardorum indicta supra adaequatione stantium partium minime facienda, et super rebus quas alter ex fratribus tempore praedictae possessionis aliunde habere iurat, in suo robore duratura et ad omnes Regni nostri fideles per praesentem constitutionem nostri culminis prorogata, usucapionibus quae in rebus mobilibus iure communi inductae sunt in sua firmitate servatis* ». Non è facile incasellare questo fatto legislativo; si tratta, infatti, dell'estensione di una norma esistente entro un sistema giuridico parziale — quello langobardo, ma coesistente a piena parità con altri concorrenti, il romano e il franco —, a tutte le persone che vivono secondo questi due diritti, superando, per questo punto specifico, il particolarismo della personalità della legge, mediante una recezione di norma particolare nel sistema della legislazione generale del Liber Augustalis, che, nella gerarchia delle fonti, ottiene il primo posto. Ma contemporaneamente, come si vede, da una parte del diritto di una frazione della popolazione viene abolito. Son chiare le spinte verso l'unificazione ad opera del legislatore<sup>12</sup>.

Dunque, un notevole atteggiamento di ostilità nei riguardi del diritto franco, che per altro non è del tutto messo da parte, purché, pare, abbia contatti col diritto langobardo. Infatti, nel

---

<sup>12</sup> Da questo punto di vista non mi è possibile accedere alle idee espresse da MONTI, p. 291, per i ricordi dello ius commune negli esempi riportati a pag. 279-81, né tampoco pensare che le norme sul duello (pp. 282-73) possano far sorgere l'idea di uno ius comm. langobardo.



Ho usato intenzionalmente il quasi, perché anche un uomo della forza di Federico II non poteva non tener conto della resistenza del diritto langobardo, diffusissimo proprio nella sua Apulia. Né riesco a capire una noticina di Calasso (p. 557 = *Introd.* 296), la n. 3 (= n. 5), che sforza di molto un capitolo di Roberto d'Angiò (3 maggio 1325, ma intestata, come la seguente, a Carlo<sup>13</sup>, che accenna ad una ispezione della Lombarda « *quesito volumine libri Longobarde, compositi ab imperatoribus longobardis, qui communiter servatur in regno etc.* ». per commentare, nel testo, che al tempo del « re da sermoni » il volume della Lombarda era talmente ignoto, che il re « sente il bisogno di fare ricerca del « volumen libri Longobarde » e di copiarne il titolo « de successionibus » per renderlo noto a tutti; e appunto nella nota aggiunge « Da codesto “ communiter servatur in regno ” non si dovrà frettolosamente dedurre che la Lombarda fosse “ ius commune in regno ”, mentre l'espressione ha un valore semplicemente generico, non tecnico ». Il che io non contesto, ma non credo che il povero re si sia affannato a far ricerca di un testo sconosciuto, perché altrimenti dovremmo pensare che anche il nostro legislatore, con tutti quei « visto la legge tot e tot » che mette in capo ad ogni provvedimento normativo, avrebbe il suo bel da fare a frquentare l'Archivio Centrale dello Stato! È tanto più strano quello che scriveva il mio amico, quando si pensi che l'accento al capitolo di re Roberto è stato determinato da un passo di Biagio da Morcone<sup>14</sup> — da lui riportato parzialmente — che faceva pensare che gli avvocati « *ius longobardum praedictum sicut romanum prae manibus suis non habent (fin qui Calasso), et ipsius iuris longobardi ignorantia interdum confusi postulando succumbunt; iudicibus etiam in iudicando ipsum ius longobardum parat insidias et eorum quandoque distinctionibus se opponit iurium praedictorum* ». Ma poco sotto Biagio scrive: « *Nam memini me le-*

---

<sup>13</sup> R. TRIFONE, *La legislazione Angioina*, Napoli 1921, n. CXXXIX, p. 216. Nella nota al cap. CXL, il Trifone scrive testualmente: « Questa disposizione è riportata da N2 tra quelle di Roberto, ma non è escluso, tenendo presente il luogo dove fu data, che possa essere di Carlo I o di Carlo II ». Lo stesso ragionamento penso che possa benissimo valere anche per la CXXXIX, che anch'essa porta l'indicazione di « Karolus etc. », e data a Napoli.

<sup>14</sup> B. DE MORCONE, *De differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum tractatus* (ed. G. Abignente), Napoli 1912, p. 2.

*gisse quod iudices in decidendis causis et litibus debent secundum iura communia, romana videlicet et longobarda, lites finire et sententias ferre* » (con chiaro richiamo alla « Puritatem »). Ora nel discorso di Biagio ci sono evidentissime contraddizioni: se gli avvocati (ma l'avvocatello di Andrea da Barletta, tirando fuori il libricino della Lombarda vinse la causa contro un grande avvocato pieno di sapienza romana..) <sup>15</sup> ignorano l'esistenza della Lombarda, se i giudici incappano in tanti scogli langobardi, perché non conoscono quel libro, da dove mai può saltar fuori questo diritto ignoto a giudici e a pratici, ma fonte di tanti guai? E per di più « communiter servatur in regno »! Il prendere alla lettera queste espressioni, che evidentemente Biagio da Morcone usa per giustificare, o meglio, per valorizzare la sua opera, può esser solo spiegato dal fatto che la posizione scientifica di Calasso lo portava a una negativa assoluta circa l'esistenza di due diritti comuni — e su questo son d'accordo — ma facendo un po' il vuoto attorno all'espressione, o forse volendo sempre veder nella terminologia un contenuto tecnico e preciso che forse qualche volta non c'è.

Chiudiamo la parentesi trecentesca, che ci ha un poco sviato dal proposito di fermarci al 13 dicembre 1250.

Non può esservi dubbio che già nell'età federiciana ci fosse una gran spinta allo studio del diritto romano, e che per i giuristi educati alla scuola di Bologna, come Carlo di Tocco, Benedetto da Isernia, Roffredo Beneventano e Andrea da Barletta, il diritto romano si identificasse col diritto comune; ma un conto è la teoria ed un conto la pratica. Proprio l'aneddoto raccontato — come testimonia presente — da Andrea Bonello da Barletta, dell'« advocatellus » che tira di sotto alla cappa il libro della Lombarda e lo squaderna in faccia al giudice ed al grande avvocato romanista, e vince, con quella allegazione, la causa, sta a dimostrare quanto teoria e pratica si distanziassero, e quanto fosse forte l'autorità del diritto langobardo. Tanto che proprio per questo fatto, avve-

---

<sup>15</sup> ANDREAE DE BARULO, *In leges Langobardorum commentaria* (ed. Venezia, 1537). Prohemium: « Et precipue cum nuper quadam die in foro contentioso manerem, quidam optimus advocatus dum multa de iure romano pro suo clientulo alligasset, surrexit ex altera parte quidam advocatellus et ostendit ius longobardum in contrarium iudici, quod subtus cappam tenebat absconsum. Et sic advocatellus in causa optinuit » con grande smacco e confusione del « magnus advocatus »

nuto in sua presenza, Andrea Bonello si decise a scrivere il suo trattatello « In Langobardorum leges ». La composizione di « Differentiae » fra diritto romano e langobardo è un genere letterario piuttosto diffuso nell'Italia meridionale, e questo appunto induce a pensare che esso rispondesse ad una necessità pratica: non dimentichiamo che quasi tutti i giuristi della scuola napoletana occuparono cariche giurisdizionali, e quindi furono strettamente legati alla pratica forense, dove, evidentemente, il diritto langobardo era una parte cospicua della vita giuridica. Non possiamo prescindere da questa constatazione, se vogliamo renderci conto delle stesse ambiguità di linguaggio delle Costituzioni federiciane, scritte per un ambiente in cui molta gente viveva a legge franca (in minoranza) o a legge langobarda (in numero cospicuo). E non ho mai compreso come Calasso potesse scrivere — sia pure limitatamente alle condizioni di Salerno<sup>16</sup> — che Andrea di Isernia sbagliasse quando parlava di persone che in quella città vivevano secondo i due diritti più divulgati (romano e langobardo) « egli era cattivo interprete della situazione che viveva sotto i suoi occhi: non alle persone, ma ai negozi egli doveva in realtà riferirsi » che compivano secondo le formalità dei due diritti. Ma Andrea parlava proprio di gente che « viveva » secondo il diritto romano o secondo il diritto langobardo, così come più e più volte affermano le costituzioni federiciane, e come, del resto, fanno capire proprio le opere che trattano delle differenze fra i due diritti.

Non sono giunto, come si vede, a districare la matassa, né d'altra parte non mi sentivo e non mi sento la forza da tanto: forse, se il mio amor proprio non mi illude, ho messo la questione su un binario intermedio, magari di buon senso, cercando di star il più possibile vicino al terreno della realtà. Ma non spetta certamente a me dire se ho torto o ragione: altri potrà ben trarre le conseguenze.

CARLO GUIDO MOR

---

<sup>16</sup> CALASSO, p. 540 (*Introd.*, pp. 277-78).